AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 230

Del 31 maggio 2017

Oggetto

IMPEGNO DI SPESA - III acconto 2017, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro - periodo 2004/2007 - degli addetti del settore trasporto pubblico locale. (U.I. € 8.498.986,37). ACCERTAMENTO - recupero somme non dovute alla Ditta ARFEA S.p.A. (E.A. € 56.000,00)

Decisione

Il Direttore generale, **ing. Cesare PAONESSA**, nell'ambito della propria competenza¹, dispone quanto segue:

- 1) di impegnare la spesa, pari ad **Euro 8.498.986,37**, a titolo di **III acconto anno 2017** del contributo pubblico, a parziale copertura del rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri periodo 2004-2007, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2017, 2018 e 2019 annualità 2017 **(Cap/Art. 550/230)** "Trasferimenti correnti ad altre imprese" Piano finanziario U.1.04.03.99.999 a favore delle Aziende indicate nell'**ALLEGATO 01**, che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) di accertare la somma, pari ad **Euro 56.000,00**, quale recupero della 5° e 6° rata 2017 del **Piano di recupero**, dalla Ditta **ARFEA Aziende Riunite Filovie ed Autolinee**, con sede ad Alessandria, in viale Milite Ignoto n. 26/28 Partita IVA e Cod. Fiscale 00865780068, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, da imputarsi al codice Categoria 3050200 "Rimborsi in entrata" del Bilancio 2017, 2018 e 2019, annualità 2017 **(Cap. 9550/0 "Rimborso da Enti e privati")** Piano Finanziario E. 3.05.02.03.005;

Motivazione

Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. recante "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", in particolare l'art. 8, come modificato da ultimo dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, relativo alla costituzione ed alle funzioni dell'ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia della mobilità piemontese".

La Giunta regionale Piemonte, con deliberazione n. 37-4121 del 24 ottobre 2016, ha individuato l'**Agenzia della mobilità piemontese** quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri 2004-2007 destinati alle aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

Con propria Determinazione dirigenziale n. 35 del 9 febbraio 2017, è stato approvato il nuovo piano di rientro, correttamente riformulato dalla Ditta ARFEA S.p.A., sopra generalizzata, ammontante complessivamente ad € 1.713.954,07, corrispondente alla somma effettivamente restituita alla Regione Piemonte, da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, di cui alla precedente Determinazione dirigenziale n. 537 del 17 novembre 2016.

Con nota informatica PEC, pervenuta in data 14 aprile 2017 – protocollo n. 3742 – la **Ditta RUSSO AUTOSERVIZI**, con sede a Valenza (AL) ha comunicato che, a far data dal 23 ottobre 2016, non ha più alle proprie dipendenze personale attribuibile al contratto autoferrotranvieri.

Il Bilancio di previsione – anno finanziario 2017 - è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 1 del 29 maggio 2017.

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (ex multis Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 183/E del 11 giugno 2002).

In tal caso, l'erogazione del contributo, non costituendo il corrispettivo di prestazioni di servizi ed essendo effettuata in assenza di uno specifico rapporto sinallagmatico, costituisce una semplice cessione di danaro che, in quanto tale, non deve essere assoggettata all'IVA per mancanza del presupposto oggettivo di applicazione del tributo ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 100 del 25/07/2005).

Infine, l'art. 8, comma 9 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887 dispone che "gli interventi finanziari dello Stato e di altri Enti pubblici in favore delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa, non sono considerati contributi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, di cui agli articoli 28, secondo comma e 29, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600" (ritenuta d'acconto del 4%).

Ritenuto opportuno e necessario procedere a quanto segue:

- a) all'impegno di complessivi € 8.498.986,37, al fine di poter procedere alla liquidazione del III acconto del contributo anno 2017, a parziale copertura del rinnovo contrattuale CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, da ripartirsi tra le aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto, come indicato nell'ALLEGATO 01 alla presente Determinazione, sulla base delle dichiarazioni aziendali dei costi sostenuti per la copertura degli oneri contrattuali a preventivo 2015, già approvati dalla Regione Piemonte;
- b) all'accertamento della somma di € 56.000,00, quale recupero della 5° e 6° rata 2017 del Piano di rientro, approvato con propria Determinazione dirigenziale n. 35 del 9 febbraio 2017, correttamente riformulato dalla Ditta ARFEA S.p.A., sopra generalizzata, ammontante complessivamente ad € 1.713.954,07,

Applicazione

- si procede, all'impegno di € 8.498.986,37, a titolo di III acconto del contributo anno 2017, a parziale copertura del rinnovo contrattuale CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, da ripartirsi tra le aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto, come indicato nel medesimo ALLEGATO 01, di cui sopra;
- si procede all'accertamento di € 56.000,00, quale recupero della 5° e 6° rata 2017 del Piano di rientro, approvato con propria Determinazione dirigenziale n. 35 del 9 febbraio 2017.

Il Direttore Generale Cesare PAONESSA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.).

Torino, lì 31 maggio 2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

| Data 31 maggio 2017 | Il direttore generale Cesare Paonessa |
|---------------------|--|
| | |

_

¹ La competenza ad adottare il presente atto è definita ai sensi degli artt. 107, 179 e 183 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; dell'art. 18, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese; dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i.; degli artt. 22 e 31 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i., della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 38 del 21/12/2013, con la quale l'ing. Paonessa è stato nominato direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e, comunque, nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.